

NEWSLETTER GIUGNO 2022  
DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

**IDONEITÀ DEI MODELLI ORGANIZZATIVI  
E DELLE PROCEDURE AZIENDALI**

Con la sentenza n. 23401/2022, la Corte di Cassazione ha concluso la **vicenda processuale “Impregilo”**, ben nota a chiunque si sia anche solo tangenzialmente affacciato alla materia della responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

Tale sentenza ha il merito di evidenziare la **possibilità di “assoluzione” di una società** laddove questa abbia adottato un Modello organizzativo adeguato e questo sia efficacemente attuato attraverso procedure e regolamenti aziendali.

**NESSUN AUTOMATISMO TRA REATO E “INIDONEITÀ” DEL MODELLO**

La commissione del reato non equivale a dimostrare che il **modello non sia idoneo**: la Cassazione è chiara su questo punto. Ciò risponde anche ad alcune criticità emerse in relazione all’efficacia “assolutoria” dei Modelli 231, raccolte anche in un recente studio dall’Università Statale di Milano (Dipartimento di Scienze giuridiche «Cesare Beccaria», Sezione di Scienze penalistiche).

Il rischio reato viene ritenuto accettabile quando **il sistema di prevenzione non possa essere aggirato se non fraudolentemente**, a conferma del fatto che il legislatore ha voluto evitare di punire l’ente secondo un criterio di responsabilità oggettiva. L’ente risponde in quanto non si è dato un’organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla, secondo le linee dettate dal citato art. 6. Il giudice, nella sua valutazione, dovrà collocarsi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato un modello differente (c.d. “prognosi postuma”).

Va ricordato che è vero anche il ragionamento “al contrario”: sempre la Cassazione, nelle pronunce 18413 e 6640 del 2022, ha superato l’approccio più severo seguito nel passato, chiarendo che **l’assenza del modello di organizzazione e gestione** previsto dal D.Lgs. 231/2001 non basta, di per sé, a far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente.

**COMPLIANCE “SPECIFICA”**

Ne consegue il controllo del giudice è sempre limitato alla verifica dell’idoneità del modello a prevenire **reati della specie di quello verificatosi**, sicché dev’escludersi che il controllo giudiziario della *compliance* abbia una portata “totalizzante”,

dovendo essere rivolto, invece, ad escludere la reiterazione degli illeciti già commessi. Il modello organizzativo, cioè, non viene testato dal giudice nella sua globalità, bensì in relazione alle regole cautelari che risultano violate e che comportano il rischio di reiterazione di reati della stessa specie. È all'interno di questo giudizio che occorre accertare la sussistenza della **relazione causale tra reato ovvero illecito amministrativo e violazione dei protocolli di gestione del rischio**.

### **MODELLO 231 “TAILOR MADE”**

Interessante è la sottolineatura della Corte di Cassazione del rapporto tra le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria e la costruzione dei modelli 231 (art. 6 co. 3 del D.Lgs. 231/2001). L'implementazione di tali modelli è frutto di un **processo di auto-normazione**, in cui è l'impresa, anche tenendo presenti le indicazioni delle associazioni di categoria, che individua le cautele da porre in essere per ridurre il rischio di commissione dei reati. Vi è, quindi, la necessità che il modello sia quanto più singolare possibile, perché, solamente se calibrato sulle specifiche caratteristiche dell'ente (dimensioni, tipo di attività, evoluzione diacronica), esso può ritenersi effettivamente idoneo allo scopo preventivo affidatogli dalla legge.

Si ricorda in proposito che **Confindustria** ha aggiornato le proprie Linee Guida nel giugno 2021 ed ha insistito molto sul sistema integrato dei controlli e della *compliance*.

---

**DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE**

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro  
del Dipartimento:

<https://www.vptl.it/compliance/>